

Osservatorio di Politica Internazionale



RUSSKY MIR

di Giovanni Ramunno

SOMMARIO

Introduzione	Pag. 3
Il principio di legalità	Pag. 5
Le iniziative nello spazio della CIS	Pag. 10
Il caso ucraino	Pag. 12
La reazione Internazionale	Pag. 19
Conclusioni	Pag. 24
Bibliografia e Sitografia	Pag. 26

Introduzione

Sembra che la Federazione Russa sia ritornata a quella fase storica di evoluzione del diritto internazionale, dal trattato di Westfalia alla nascita delle Nazioni Unite, caratterizzato dalla mera coesistenza tra Stati.

Malgrado l'intensificazione degli scambi culturali ed economici e i numerosi impegni internazionali che lasciano poco spazio alle autorità degli stati nazionali per rallentare i contatti tra le persone a livello globale, la condotta russa rifiuta apertamente e anacronisticamente la nuova fase di cooperazione fra Stati, mostrando una sua interpretazione nazionalista dei principi onusiani e talvolta sciovinista dei rapporti con i suoi vicini della Comunità degli Stati Indipendenti.

Anzi per questi ultimi, ha evidenziato una maggior fiducia nella gerarchia piuttosto che nel principio dell'uguaglianza sovrana. Lo hanno dimostrato l'esperienza della Bielorussia, che è diventata effettivamente asservita a Mosca da quando Alexander Lukashenko ha represso le proteste nel 2020 e l'intervento della Russia in Kazakistan nel gennaio scorso, che ha suscitato forti preoccupazioni sul fatto che Tokayev sarebbe diventato effettivamente dipendente dal Cremlino per la sua sopravvivenza politica. La forma estrema di questa espressione, tuttavia, è iniziata nel 2014 con l'annessione della Crimea seguita dal drammatico epilogo, nel 2022, dell'invasione dell'Ucraina.

A ben guardare, la Russia sembra ancorarsi ad un regime di pace settecentesco,¹ quando il termine non significava solo una condizione di pace in opposizione alla guerra, ma esprimeva anche i concetti di sicurezza, di conservazione e di tranquillità sia nella sfera domestica, cioè interna allo Stato, sia in quella pubblica internazionale.²

Storicamente e fin dai tempi dello zarismo, infatti, la Russia ha insistito sul primato dell'ordine sulla giustizia a livello nazionale. Per il Cremlino, la "preminenza dell'ordine sulla giustizia a livello internazionale" è per molti aspetti una proiezione esterna di questa preoccupazione interna.³

La *Rusky Mir* vorrebbe, dunque, essere la pace donata dal sedicente imperatore al mondo euroasiatico. Infatti, l'enfasi, nella cultura politica russa, sull'ordine interno, la gerarchia e il controllo è stato rafforzato dal 2012, con l'affermazione di Putin come parte di un nuovo

¹ Sicurezza, conservazione e tranquillità sono poi termini destinati a ricorrere assai frequentemente nella cultura politica di quel secolo e molto più usati rispetto al termine pace.

² Cfr. Trampus, A. "Dalla libertà religiosa allo Stato nazione: Utrecht e le origini del sistema internazionale di Emer de Vattel pp. 94-100 <https://core.ac.uk/download/pdf/53184327.pdf>

³ Macfarlane, S. N. "Prospettive russe sull'ordine e la giustizia", in Rosemary Foot, John Gaddis e Andrew Hurrell, a cura di, *Ordine e giustizia nelle relazioni internazionali* (Oxford: Oxford University Press, 2003), pp. 184–5, 2006.

consolidamento autoritario e di un revisionismo storico della memoria post-sovietica e post-comunista.

A livello internazionale, Mosca non intende esporre le sue strutture politiche interne a controlli indesiderabili e invadenti⁴ e le iniziative sui diritti umani guidato dall'Occidente è visto con sospetto e considerato una copertura per progetti a danno dei suoi interessi strategici. Nella visione del Cremlino, attività che secondo l'Occidente porterebbero libertà e democrazia, quali gli interventi militari umanitari e il sostegno alla società civile,⁵ minacciano, in misura sempre maggiore, la sicurezza russa e i suoi interessi vitali. I leader russi, per questo, favoriscono l'obiettivo della convivenza, piuttosto che l'obiettivo di una cooperazione sostanziale, favorita, invece, dagli stati liberali occidentali, nella comunità internazionale.

Per Mosca, l'agenda liberale degli stati occidentali, soprattutto perché influenza norme che vincolano l'uso della forza, può essere tenuta a bada attraverso l'effetto livellante del sistema della Carta delle Nazioni Unite, che sancì il ruolo centrale dell'URSS (ora Russia) negli accordi di potere globale del 1945. I leader russi insistono costantemente sull'influenza istituzionale che spetta loro nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (CdS), in particolare il suo diritto di veto nella codificazione delle regole.⁶

La capacità di intraprendere tale interpretazione, insiste Mosca, risiede essenzialmente nel CdS e gli sforzi per aggirarlo, specialmente su questioni relative alla pace internazionale sono bollati come odiosi.⁷ “I tentativi di minare la legittimità dell'ONU”, avvertì Putin nel settembre 2015,

⁴ Allison, R. “Russia, the West and military intervention”, Oxford University Press; 1 edizione, luglio 2013, pp. 15-21; e Mälksoo, L. Russian approaches to international law, OUP Oxford, 2017, pp. 172–89.

⁵ Si veda in merito la strategia di sicurezza nazionale della Federazione Russa <http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202107030001> e in particolare i paragrafi 18 e 20:

“18. Il desiderio di isolare la Federazione Russa e l'uso di doppi standard nella politica internazionale impediscono il miglioramento dell'efficacia della cooperazione multilaterale in aree così importanti per la comunità mondiale come garantire una sicurezza uguale e indivisibile per tutti gli Stati, anche in Europa, conflitti risoluzione, la lotta al terrorismo, l'estremismo, il traffico di droga, la criminalità organizzata, la diffusione delle malattie infettive, garantire la sicurezza internazionale delle informazioni, risolvere i problemi ambientali.

20. I paesi ostili stanno cercando di utilizzare i problemi socioeconomici esistenti nella Federazione Russa per distruggere la sua unità interna, ispirare e radicalizzare il movimento di protesta, sostenere i gruppi marginali e dividere la società russa. Sempre più spesso vengono utilizzati metodi indiretti per provocare instabilità a lungo termine all'interno della Federazione Russa.”

⁶ Concetto ribadito anche nella più recente strategia di sicurezza nazionale al paragrafo 9, vedi *supra*.

⁷ Si veda Sergei Lavrov, ‘Making the world stable and safe’, International Affairs (Moscow) 61: 6, 2015, p. 2 e anche Foreign Policy Concept of the Russian Federation, 2016, sec. 24.

“porterebbe a un collasso dell'intera architettura delle organizzazioni internazionali, e poi in effetti non ci resterebbero altre regole tranne quelle della forza”.⁸

Il desiderio di Mosca di un rapporto ristretto di convivenza tra Stati prima del 2014 si esprimeva anche nella preferenza per la limitazione e il controllo della evoluzione del diritto internazionale consuetudinario che, notoriamente, consta di due elementi caratteristici: l'*opinio juris* e l'*usus*. Questo sicuramente rifletteva una convinzione russa che le regole internazionali consuetudinarie sono state modellate principalmente dagli stati dominanti nel sistema internazionale, che, per l'era del dopo Guerra Fredda, sono esclusivamente gli Stati Uniti e i suoi alleati.

La Russia è consapevole che il graduale accrescimento della pratica statale e delle giustificazioni per le azioni intraprese incoraggiano il cambiamento delle regole e possono verificarsi al di sotto del controllo in ambito Consiglio di Sicurezza. Nella sua visione dell'ordinamento giuridico mondiale, quindi, la Russia si rifà ai tradizionali principi delle Nazioni Unite, come ad esempio come quelli sanciti nella dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 ottobre 1970.⁹

Il principio di legalità

Caratteristiche fondanti dello Stato di diritto sono il riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo, la presenza di una Costituzione, l'appartenenza della sovranità alla nazione, la divisione dei poteri e la sottomissione dello Stato alla legge (principio di legalità).

Documenti come la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970 si riferiscono specificatamente alla “promozione dello stato di diritto tra le nazioni”.¹⁰ Trent'anni dopo, nella Dichiarazione del Millennio, gli Stati membri hanno deciso di “rafforzare il rispetto dello stato di diritto in ambito internazionale come in affari nazionali e, in particolare, garantire il rispetto

⁸ Nazioni Unite, UN News 28 settembre 2015 <https://news.un.org/en/story/2015/09/510162-assembly-address-russian-president-stresses-national-sovereignty-within-context>

⁹ I principi centrali sono: non uso o minaccia della forza; risoluzione pacifica delle controversie internazionali; non intervento in questioni rientranti nella giurisdizione nazionale di qualsiasi stato; pari diritti e autodeterminazione dei popoli; uguaglianza sovrana degli stati. <https://core.ac.uk/reader/11165329>

¹⁰ Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations (Declaration on Friendly Relations), 25 GAOR, Supp (No 28), U.N. Doc. A/5217 (1970), preamble. <https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf>

da parte degli Stati membri delle decisioni della Corte internazionale di giustizia, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nei casi di cui sono parti”.¹¹

Il principio di legalità¹² è uno dei caratteri essenziali dello Stato di diritto; con l’avvento del costituzionalismo liberale, infatti, si afferma l’idea che ogni attività dei pubblici poteri debba trovare fondamento in una legge, quale atto del Parlamento, a sua volta unico organo diretta espressione della sovranità popolare o della nazione.

A livello nazionale, mentre parte della dottrina si è espressa per la tesi della costituzionalizzazione implicita del principio di legalità, la giurisprudenza costituzionale lo ha ritenuto un principio generale dell’ordinamento, ancorché non costituzionalizzato.

La Carta delle Nazioni Unite¹³ nasce come Trattato, sebbene alcuni la associno ad una vera e propria Costituzione internazionale;¹⁴ accezione che le diede peraltro il presidente americano Truman alla sessione finale della Conferenza di San Francisco.¹⁵

Verdross¹⁶ in un suo notevole contributo¹⁷ sul tema affermava:

Le Nazioni Unite [...] è stata fondata da un trattato multilaterale sulla base del diritto internazionale generale in vigore all'epoca. Ha ridisegnato il diritto internazionale classico della comunità degli stati non organizzata, che era tornata in vita dopo il crollo della Società delle Nazioni, come ordinamento giuridico della comunità internazionale di recente organizzazione. Tuttavia, all'inizio la Carta dell'ONU era solo la costituzione di una struttura parziale [Teilordnung] all'interno del sistema universale di diritto internazionale perché l'ONU originariamente comprendeva solo cinquantuno stati. Ma poiché quasi tutti gli stati sono diventati membri di tale organizzazione e gli stati rimanenti ne hanno riconosciuto i principi

¹¹ Millennium Declaration, GA Res 55/2, U.N. Doc. A/RES/55/2 (2000), para. 9 <http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>

¹² Robert S. Summers, Principles of the Rule of Law, 74 Notre Dame Law Review 1691 (1999) <http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol74/iss5/11>

¹³ Charter of the United Nations; June 26, 1945 https://avalon.law.yale.edu/20th_century/unchart.asp

¹⁴ Sul punto Fassbender, B. The United Nations Charter as Constitution of the International Community Columbia Journal of Transnational Law, Columbia Law School, Vol. 36, n. 3, pp. 529-619, 1998 <https://www.alexandria.unisg.ch/234620/1/Fassbender%20UN%20Charter%20ColJTransnatL%201998.pdf>

¹⁵ Discorso del Presidente Harry S. Truman alla sessione di chiusura della Conferenza delle Nazioni Unite a San Francisco <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-san-francisco-the-closing-session-the-united-nations-conference>

¹⁶ Alfred Verdross era uno studente di Hans Kelsen che nel 1926 pubblicò un libro dal titolo Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft. (La costituzione della comunità legale internazionale).

¹⁷ Verdross, A. & Simma, B. *Universelles Völkerrecht: Theorie und Praxis* (3 edn., Duncker & Humblot 1984), p. 72

fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite ha acquisito lo status di ordine fondamentale dell'attuale diritto internazionale universale.

Nella realtà, le potenze alleate sostenevano che la pace poteva essere raggiunta solo introducendo un meccanismo per salvaguardare gli interessi nazionali vitali dei più importanti Stati membri delle Nazioni Unite.¹⁸

Secondo Wouters, J. e Ruys.¹⁹ il diritto di veto è stato “una delle principali ragioni per cui l'ONU ha superato i giorni più bui del periodo della Guerra Fredda”.

Dunque, il Consiglio esprime la *lex animata* oltre che *lex loquens*?

Indubbiamente, il ricorso al veto da parte di un membro permanente che interviene in un paese terzo in violazione del divieto dell'uso della forza dell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, e che non è tenuto dall'obbligo di astenersi sancito dall'articolo 27, paragrafo 3,²⁰ rappresenta un espediente cui sono ricorsi i membri permanenti in diverse occasioni. Esempi di questo tipo sono i veti statunitensi in risposta alle denunce di aggressione del Nicaragua nel 1984-1986 e riguardo l'invasione di Grenada nel 1983, così come i veti sovietici al riguardo dell'invasione dell'Ungheria nel 1956 e dell'Afghanistan nel 1980.²¹ Sotto la pressione del Movimento dei Non Allineati, l'Assemblea Generale nel 1993 ha istituito un "Gruppo di lavoro aperto sulla questione dell'equa rappresentanza e aumento del numero appartenenti al CdS²² che, purtroppo, non ha portato ad alcun risultato concreto.

La risoluzione 377A dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1950, soprannominata "*Uniting for Peace*", è, indubbiamente, un tentativo di condizionare la competenza esclusiva del Consiglio di sicurezza, operato in occasione della guerra di Corea.

¹⁸ La lega delle Nazioni non è mai riuscita a soddisfare le sue aspirazioni a causa del requisito dell'unanimità tra tutti i membri del suo Consiglio, da un lato, e la mancanza di sostegno di vari Stati potenti d'altra parte (gli Stati Uniti non parteciparono mai all'organizzazione, mentre Giappone, Germania e Italia si ritirarono negli anni '30).

¹⁹ Wouters, J. e Ruys, T. “Security council reform: A new veto for a new century?”, Royal Institute for International Relations (IRRI-KIIB), agosto 2005 <https://aei.pitt.edu/8980/1/ep9.pdf>

²⁰ Carta delle Nazioni Unite, Art. 27 para. 3: “Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.”

²¹ Security Council Report - Article 27(3) and Parties to a Dispute: An Abridged History https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/article_27_3_and_parties_to_a_dispute.pdf

²² GA Res. 48/26, 3 December 1993 <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WMP%20A%20RES%2048%2026.pdf>

Non possiamo sottacere che all'Assemblea Generale gli Stati di solito omettono di approfondire questioni concettuali e hanno un tempo limitato per spiegare il significato e il contesto delle loro posizioni. Pertanto, nel condurre un'analisi di questo tipo non si dovrebbe essere troppo frettolosi o incauti nell'attribuire posizioni agli Stati, ma piuttosto esaminare attentamente se le dichiarazioni siano intese a portare un risultato puramente politico o hanno anche uno slancio legale. Tuttavia, è altrettanto vero che se esiste un *forum* pubblico, multilaterale, in cui ci si può aspettare che gli Stati esprimano le loro preoccupazioni, opinioni e posizioni autentiche, quello è l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

In merito, la Corte Internazionale di Giustizia ha chiarito che “...occorre ricercare sia la prassi effettiva che l’*opinio juris*” degli Stati.²³ Mentre, in merito alla specifica valenza degli atti dell’Assemblea Generale, ha chiarito che “le Risoluzioni dell’Assemblea Generale, anche se non sono vincolanti, possono talvolta avere un valore normativo” in quanto suscettibili talvolta di fornire “elementi di prova importanti per accertare l’esistenza di una regola o l’emergere di una *opinio juris*”.²⁴

Sul punto si è espressa²⁵ la Commissione del diritto internazionale,²⁶ nel 2018, anche se alcuni Stati hanno suggerito che anche le organizzazioni internazionali possano svolgere un ruolo nella formazione del diritto internazionale consuetudinario. Ad esempio, nel quinto rapporto della Commissione di diritto internazionale sull'identificazione del diritto internazionale consuetudinario, diversi stati hanno riconosciuto che la pratica delle organizzazioni internazionali potrebbe contribuire al diritto consuetudinario.²⁷

²³ Parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia dell’8 luglio 1996 sulla liceità della minaccia e dell’impiego delle armi nucleari <https://web.archive.org/web/20180504155427/http://www.icj-cij.org/files/case-related/95/7646.pdf> e <https://docenti.unimc.it/fl.marongiubonaiuti/teaching/2019/20117/files/Le-fonti-del-diritto-internazionale.-In/corte-internazionale-di-giustizia-parere-8-luglio>

²⁴ Ibidem.

²⁵ Draft conclusions on identification of customary international law, 2018 https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_13_2018.pdf

²⁶ Per approfondimenti: Crema, L. La Commissione del diritto internazionale e i suoi metodi di codificazione al tempo del diritto internazionale “debole” in La Codificazione nell’ordinamento internazionale e dell’Unione Europea XXIII Convegno / XXIII Annual Conference Ferrara 6-8 giugno 2018 a cura di A. Annoni, S. Forlati, F. Salerno Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea 2019, p. 370-381 https://www.academia.edu/40512164/La_Commissione_del_diritto_internazionale_e_i_suoi_metodi_di_codificazione_al_tempo_del_diritto_internazionale_debole

²⁷ Assemblea Generale (paragrafi 37-38, A/CN.4/710/Rev.1) <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/018/96/PDF/N1901896.pdf?OpenElement> e General Assembly, Seventy-third Session, Supplement No. 10 (A/73/10) <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/252/67/PDF/G1825267.pdf?OpenElement>

In merito, giova ricordare che la consuetudine internazionale è uno dei principi applicati dalla Corte Internazionale di Giustizia,²⁸ e Michael Schmitt e Sean Watts²⁹ hanno osservato che “la *opinio juris* statale rimane il fattore critico per il grado di consenso, accettazione e quindi l’efficacia e legittimità di qualsiasi norma legale internazionale”.

Paradigmatica, la sentenza³⁰ della Corte Internazionale di Giustizia del 20 febbraio 1969 nel caso della delimitazione della piattaforma continentale nel Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi). In particolare, la Corte nel valutare se la prassi statale sin dalla conclusione della Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale era stata tale da favorire la creazione di una nuova norma di diritto internazionale consuetudinario sulla base di quella che in origine era una regola puramente convenzionale, ha sottolineato che per costituire *l’opinio juris* necessaria dovevano essere soddisfatte due condizioni:

«Non solo gli atti in questione devono costituire una pratica consolidata, ma devono anche esserlo tale, o essere eseguita in modo tale da essere prova di una convinzione che tale pratica si sia resa obbligatoria dall’esistenza di una norma di diritto che lo richieda. La necessità di una tale convinzione, cioè l’esistenza di un elemento soggettivo, è implicita nella nozione stessa di

²⁸ “Statuto della Corte internazionale di Giustizia, art. 38 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1948/1048_1037_1010/it:

“La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica:

- a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
- b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;
- c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
- d. con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.

2. La presente disposizione non pregiudica la facoltà della Corte di statuire *ex aequo et bono* se le parti vi consentono.

²⁹ Schmitt, N. M. e Watts, S. State *Opinio Juris* and International Humanitarian Law Pluralism, estratto da “The Decline of International Humanitarian Law *Opinio Juris* and the Law of Cyber Warfare”, *Texas International Law Journal* 189, 2015 <https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=ils>

³⁰ Sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 20 febbraio 1969 nel caso della delimitazione della piattaforma continentale nel Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi) <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/52/052-19690220-JUD-01-00-EN.pdf>; si veda, inoltre Focarelli, C. *Lezioni di Diritto Internazionale II Prassi*, CEDAM, 2008, pp. 93-95 https://gspi.unipr.it/sites/st26/files/allegatiparagrafo/16-10-2015/seminario2_01_cig_consuetudine_sintesi.pdf

opinio juris sive necessitatis. Gli Stati interessati³¹ devono quindi ritenere di esserlo conforme a ciò che costituisce un obbligo legale. La frequenza, o addirittura carattere abituale degli atti non è di per sé sufficiente. Ci sono molti atti internazionali, ad esempio, nell'ambito del cerimoniale e del protocollo, che vengono eseguiti quasi invariabilmente, ma che sono motivati solo da considerazioni di cortesia, convenienza o tradizione, e non per alcun senso di dovere legale."

Le iniziative nello spazio della CIS

Dal 1991 Russia sembra aver concepito due domini distinti. Il primo è il sistema globale di diritto internazionale, sottoscritto dall'autorità legale e istituzionale del Consiglio di Sicurezza; l'altro è il punto di vista della Russia sui diritti legali e normativi nella sua particolare zona di influenza regionale: un approccio già, improvvidamente, adottato in un recente passato.³²

Il modo in cui la Russia esprime questi diritti regionali si è progressivamente riaffacciato dalla fine della Guerra Fredda. In particolare, dal 2014, si è affermata l'idea di un "mondo russo", centrato nella regione post-sovietica. In questo senso, Putin mette in evidenza i rischi di conflitto "quando si parla di nazioni situate all'incrocio degli interessi geopolitici dei principali stati, o al confine di continenti di civiltà culturale, storica ed economica".³³ Insiste, quindi, che in Ucraina «non possiamo abbandonare quelle persone che vivono nel sud-est del paese, non solo russi ma anche la popolazione di lingua russa che si allinea con la Russia». ³⁴ Questo ampio impegno a sostenere l'etnia russa, di lingua russa, i cittadini russi (per quanto di recente cittadinanza) o connazionali russi vagamente definiti, in altri parole, si parla di un'assistenza extraterritoriale a

³¹ Si riferisce agli stati che prendono l'iniziativa o altri stati nelle condizioni di reagire a questo: vds. the Military and Paramilitary Activities Case, ICJ Rep (1986), p 109 <https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments>

³² Cfr. in particolare le clausole 1 e 2 del Protocollo Aggiuntivo segreto del Patto di Non Aggressione russo – tedesco https://avalon.law.yale.edu/20th_century/addsepro.asp:

1. In caso di riassetto territoriale e politico nelle aree appartenenti agli Stati baltici (Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania), il confine settentrionale della Lituania rappresenterà il confine delle sfere di influenza della Germania e dell'URSS. l'interesse della Lituania nell'area di Vilna è riconosciuto da ciascuna parte.
2. In caso di riassetto territoriale e politico delle aree appartenenti allo Stato polacco, le sfere di influenza della Germania e dell'URSS saranno delimitate approssimativamente dalla linea dei fiumi Narew, Vistola e San.

³³ Meeting del Valdai International Discussion Club, 24 ottobre 2014 <http://en.kremlin.ru/events/president/news/46860>

³⁴ Discorso di Putin al popolo russo sul problema del Donbas e la situazione in Ucraina 21 febbraio 2022 <https://www.americanrhetoric.com/speeches/vladimirputindonbassandukraine.htm>

tempo indeterminato da parte dello stato russo per i suoi "connazionali" che fornisce un terreno fertile per l'affermazione di nuovi precetti giuridici.

La strumentalizzazione del discorso legale da parte della Russia a livello regionale è stata evidente prima del 2014, specialmente durante la guerra Russia-Georgia del 2008.³⁵ Un tale ordine pubblico regionale incentrato sulla Russia, è semplicemente il diritto al servizio del potere (*realpolitik* sfrenata). Le azioni russe in questo ordine potrebbero dipendere da quanto lontano spera di trasformare le percezioni del suo dominio nel tempo in un'influenza legittima, quindi in autorità, e come valorizza la sua più ampia reputazione e le sue relazioni nel sistema internazionale. In definitiva, tuttavia, molto dipende da come la Russia definisce i suoi interessi in questa zona, e negli ultimi anni soprattutto su come ha perseguito le sue dichiarazioni di intenti per proteggere quegli abitanti del "mondo russo" al di là dei confini russi. Almeno dalla guerra Russia-Georgia del 2008, queste dichiarazioni, e le definizioni associate di autodeterminazione e sovranità, sono stati particolarmente divisivi, soprattutto per gli stati sempre più influenzati dalla politica regionale dell'UE, segnatamente Ucraina e Georgia.

Il concetto di ordini pubblici regionali significherebbe affermare che l'ordinamento giuridico è in formazione. Il principale avvocato internazionale americano William Burke-White³⁶ afferma che "la diffusione, la disaggregazione e le asimmetrie specifiche della questione nella distribuzione del potere stanno dando origine a una struttura multi-hub per il diritto internazionale". Ciò accresce il pluralismo all'interno del sistema giuridico internazionale e "crea una pressione al ribasso sui processi legali internazionali per migrare dal livello globale verso una serie di sottosistemi flessibili e specifici per le problematiche, tra cui quelli incentrati su Russia e Cina, che cercano di tornare alle origini del sistema giuridico internazionale vestfaliano."

Probabilmente, il Progetto³⁷ di Articoli sulla Responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale, evidenziando, all'art. 31, l'obbligo di riparare integralmente il pregiudizio causato dall'atto internazionalmente illecito, potrebbe ricondurre un atto illecito di natura politica sul piano economico aprendo nuove prospettive di risoluzione delle controversie, se inserito a sistema con il sistema dell'Organizzazione mondiale del Commercio Estero.

³⁵ Allison, R. (2009) "The Russian case for military intervention in Georgia: international law, norms and political calculation", *European Security*, vol. 18, n. 2, pp. 173-200 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09662830903468734>

³⁶ Burke-White, W.W. "International Legal Pluralism" *Michigan Journal of International Law*, vol. 25, n. 4 pp. 963-977, 2004 <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol25/iss4/10>

³⁷ Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale , 2001 <https://docenti.unimc.it/fl.marongiubonaiuti/teaching/2015/14423/files/testi-normativi-di-riferimento-generale/progetto-di-articoli-sulla-responsabilita>

Il caso ucraino

Allo Stato è normalmente precluso l'esercizio della sua giurisdizione sul territorio di altri Stati, salva l'esistenza di una norma internazionale, consuetudinaria o pattizia, che lo autorizzi in tal senso. È il classico *dictum* della Corte Penale Internazionale di Giustizia nel caso *Lotus*:

“A State cannot exercise its power in any form in the territory of another State; jurisdiction cannot be exercised by a State outside its territory except by virtue of a permissive rule derived from international custom or from a convention”.³⁸

La Russia accetta alcuni vincoli alla sovranità, vale a dire quella "sovranità" non può essere usata come pretesto per gravi violazioni dei diritti umani, pulizia etnica, genocidio e crimini militari. Ma è stata irremovibile sul terzo pilastro dell'emergente norma *Responsibility to Protect* (RtoP) (in italiano: responsabilità collettiva internazionale di proteggere),³⁹ in quanto l'azione collettiva da parte della comunità internazionale e l'uso potenziale della forza dipende esclusivamente dall'autorizzazione dell'CdS, come specificato nel documento finale del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 2005 che ribadiva⁴⁰ la responsabilità principale del CdS nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, dove i capi di Stato e di governo “riaffermano che le disposizioni pertinenti della Carta sono sufficienti per coprire tutte le ipotesi di minacce alla pace e alla sicurezza”, dove si riafferma la competenza del CdS ad autorizzare azioni coercitive per il mantenimento della pace e sicurezza internazionale (par. 79).

Significativo è stato anche che la Dichiarazione abbia preso solo “nota” del ruolo dell'Assemblea Generale in questo settore e si conforma pertanto ai precedenti documenti, che non riconoscevano un ruolo particolare all'Assemblea in materia.

Quanto sopra è di particolare interesse, malgrado la dettagliata testimonianza della Georgia in Abkhazia e Ossezia e il coerente accorato appello a favore dell'allargamento del CdS.⁴¹

Paradossalmente, benché il ministero degli Esteri russo respingesse la cosiddetta interpretazione "liberale" e l'idea in cui si esplicita la motivazione dell'intervento militare RtoP, la Federazione

³⁸ PCIJ, Collection of Judgements, Series A, n. 10, p. 19 <https://www.icj-cij.org/en/pcij-series-a>

³⁹ Cfr.: Šimonović, I. The Responsibility to Protect, UN Chronicle, n. 4 Vol. LIII, Human Rights, dicembre 2016 <https://www.un.org/en/chronicle/article/responsibility-protect>

⁴⁰ Senato, il vertice mondiale di new york e la riforma Delle nazioni unite a cura di Matarazzo, R. e Ronzitti, N. p. 9 ottobre 2005 https://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_c_032.pdf

⁴¹ General Assembly official records, 60th session: 16th plenary meeting, Tuesday, 20 September 2005, New York. 31 <https://digitallibrary.un.org/record/556863?ln=en>

russo ha sposato appieno i concetti nel caso ucraino. Sperando di appellarsi ad una norma di “diritto consuetudinario”, ma dimenticando i precedenti libici.

Il CdS, infatti, chiaramente accoglieva la dottrina della responsabilità di proteggere nel 2011 per far fronte agli attacchi diffusi e sistematici contro la popolazione civile da parte del governo di Gheddafi in Libia. Nello specifico, con la risoluzione 1970 (2011)⁴² il CdS ricordava “la responsabilità delle autorità libiche di proteggere la propria popolazione”, mentre in una serie di disposizioni contenute nella risoluzione 1973 (2011)⁴³ ha autorizzato gli Stati membri ad adottare ogni misura necessaria per proteggere i civili (par. 4), escludendo espressamente “una qualsiasi forma di forza d’occupazione straniera in qualsiasi parte del territorio libico”: una condizione non rinvenibile nel caso ucraino dove la Crimea è già stata annessa e l’Est del Paese lo sarà a breve.

Il concetto di RtoP nasceva nel 2001 con il rapporto⁴⁴ della Commissione Internazionale sull’Intervento e Sovranità Statale, ma la prima volta che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU (CdS) ha fatto riferimento alla RtoP⁴⁵ è stato nel 2006, prima con la risoluzione 1674 (2006)⁴⁶ sulle vittime civili dei conflitti armati e poi con la risoluzione 1706 (2006)⁴⁷ relativa alla creazione di una forza di pace in Darfur, in cui è rimarcato il ruolo decisivo della comunità internazionale nella protezione della popolazione civile in supporto all’ autorità statale.

Sembra, quindi, che la teoria della RtoP sia stata, in questa fattispecie, accolta anche da Paesi tradizionalmente riluttanti come la Cina e la Russia, i quali hanno permesso l’adozione delle suddette risoluzioni del Consiglio astenendosi dal voto, salvo poi applicarla quando di loro convenienza.

⁴² Risoluzione 1970 (2011) <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1970>

⁴³ Risoluzione 1973 (2011) <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1973>

⁴⁴ The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001 <https://www.globalr2p.org/resources/the-responsibility-to-protect-report-of-the-international-commission-on-intervention-and-state-sovereignty-2001/>

⁴⁵ “If humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that affect every precept of our common humanity?” Così Kofi Annan, cfr. Annan, K., We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century. Report of the Secretary-General, A/54/2000, United Nations, New York, 2000 <https://www.un.org/press/en/2000/20000403.ga9704.doc.html>

⁴⁶ Risoluzione 1674 (2006) <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1674>

⁴⁷ Risoluzione 1706 (2006) <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1706>

La maggior parte dell'analisi occidentale percepisce, infatti, gli approcci russi all'intervento umanitario e alla responsabilità di proteggere come contrari alle norme internazionali.⁴⁸ Questo dibattito è emerso con un certo vigore sulla politica russa nel conflitto siriano.

La Russia ha una preoccupazione esistenziale sulla possibile applicazione della RtoP da parte di attori extraregionali nelle sue immediate vicinanze post-sovietiche. Tuttavia, nei conflitti intorno all'Ossezia del Sud (2008) e alla Crimea/Ucraina sudorientale (2014-), c'è stata una notevole tendenza a rifocalizzare le argomentazioni relative all'RtoP a sostegno delle stesse azioni della Russia.

In generale, R2P continua ad essere percepito come un tentativo occidentale di stabilire determinate regole di comportamento che richiedono cautela e prudenza. Per svolgere un ruolo di primo piano nel sistema internazionale in evoluzione, la Russia dovrà rendere più saliente il segmento R2P della sua politica estera e superare il ritardo nel promuovere questo concetto come strumento di lavoro indispensabile per una leadership cooperativa e responsabile.⁴⁹

Se la Russia cerca "nuove regole", non sono certamente quelle per potenziare ulteriormente l'R2P ma perseguire un modello di ordinamento internazionale fondato sulle civiltà, non più intese come elemento disgregante.

In tale senso si orienta lo studio di Elena Chebankova,⁵⁰ che ci aiuta a comprendere ulteriormente le plausibili basi concettuali, evidenziando che gli ideologi russi del mondo multipolare (come Bordachev, Dugin, Fursov, Delyagin, Leont'ev, Kurginyan e Kholmogorov) si allontanano dal principio di sovranità e considerano le civiltà come un nuovo soggetto della politica internazionale riprendendo un approccio più particolaristico basato su una molteplicità di forme politico-culturali e molteplici centri di influenza internazionale.

Quest'ultima dottrina, spesso indicata come la teoria del mondo multipolare, sostiene che l'idea di un ordine mondiale multipolare è emersa come la principale posizione etica e ideologica della Russia avanzata nell'arena internazionale. L'idea di civiltà come soggetto di politica internazionale ha un impatto considerevole sull'idea di sovranità statale. A livello teorico, l'approccio del mondo multipolare tende a una ridotta sovranità statale nel quadro delle alleanze

⁴⁸ Cfr. Averre, D. e Davies, L. "Russia, humanitarian intervention and the Responsibility to Protect: the case of Syria", *International Affairs*, vol. 91, n. 4 2015, pp. 813-834 https://www.academia.edu/19836333/Russia_humanitarian_intervention_and_the_Responsibility_to_Protect_the_case_of_Syria

⁴⁹ Cfr. Baranovsky, V. e Mateiko, A. "Responsibility to Protect: Russia's Approaches", *The International Spectator*, vol. 51, n. 2, pp. 49-69, 2016 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03932729.2016.1176648>

⁵⁰ Chebankova, E. "Russia's idea of the multipolar world order: origins and main dimensions, *Post-Soviet Affairs*, 2017, pp. 6 e ss. https://www.researchgate.net/publication/313903868_Russia's_idea_of_the_multipolar_world_order_origins_and_main_dimensions

fra cultura/civiltà. La sovranità, in tale contesto, è una categoria che viene trascesa in futuro a favore della sovranità dell'alleanza, una dinamica simile a quanto avvenuto con l'affermazione dell'Unione europea. Allo stesso modo, l'accordo mondiale multipolare potrebbe aspettarsi una qualche forma di sovranità ridotta dagli stati membri di altre alleanze di civiltà, ma avallare la piena sovranità dell'alleanza come unione culturale e politica e membro del processo politico mondiale.

Da questo punto di vista, la multipolarità pratica considera la sovranità statale come uno stato transitorio e un espediente per preservare la distinzione culturale e l'autostima nel mondo in rapida globalizzazione. Un tentativo poco credibile di contrastare i concetti espressi da Francis Fukuyama nel suo “la Fine della Storia” per sostenere le tesi sostenute in “Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale” dello scienziato politico statunitense Samuel Huntington.

Nella pratica, Mosca sembra istintivamente vedere RtoP come un veicolo per far avanzare un'agenda normativa occidentale e liberale, se non un cavallo di Troia per i progetti strategici delle potenze occidentali.⁵¹ Anche in occasione della specifica risoluzione sulla RtoP la Russia votò solo perché la Cina aveva votato a favore e per non restare isolata.⁵²

Il concetto si esplicita nel concetto di politica estera della Federazione⁵³ che prende atto dell'intenzione della Russia di prevenire l'intervento militare o altre forme di interferenza esterna contraria al diritto internazionale "con il pretesto di attuare" il concetto R2P.

Una revisione sistematica di questa copiosa produzione di studio e competenza conferma che le affermazioni russe non offrono alcuna giustificazione credibile per le azioni intraprese⁵⁴

In merito alla nozione impugnata di secessione correttiva, che è l'apparente punto di riferimento per l'intervento in Ucraina, è opportuno ricordare che tale diritto all'autodeterminazione è attivato

⁵¹ Ziegler, C. E. “Contesting the Responsibility to Protect.”, *International Studies Perspectives*, vol. 17, n. 1, 2016, pp. 75–97. <http://www.jstor.org/stable/44218892>

⁵² Consiglio di Sicurezza, Risoluzione 1674, 28 April 2006 [https://www.un.org/ruleoflaw/files/S-Res-1674%20on%20protection%20civilians%20in%20armed%20conflict%20\(28Apr06\).pdf](https://www.un.org/ruleoflaw/files/S-Res-1674%20on%20protection%20civilians%20in%20armed%20conflict%20(28Apr06).pdf)

⁵³ Foreign Policy Concept of the Russian Federation, 2016, sec. 26c https://www.rusemb.org.uk/rp_insight/#:~:text=The%20Russian%20Federation's%20foreign%20policy,ensure%20solid%20and%20equal%20security

⁵⁴ Si veda in merito: Peters, A. “The Crimean Vote of March 2014 as an Abuse of the Institution of the Territorial Referendum” (July 8, 2014). Forthcoming: Christian Calliess (ed), *Liber amicorum Torsten Stein* (2015), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2463536>; «Debate map: Ukraine use of force», *Oxford Public International Law*, 3 agosto 2014 <http://opil.ouplaw.com/page/ukraine-use-of-force-debate-map>; anche Roy, A. Russian “‘deniable’ intervention in Ukraine: how and why Russia broke the rules”, *International affairs*, vol. 90, n. 6, novembre 2014, pp. 1258-68 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2346.12170>; Marxsen, C. “The Crimea Crisis – An International Law Perspective (November 7, 2014). *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht* (Heidelberg Journal of International Law), vol. 74, n. 2, 2014, pp. 367-391, <https://ssrn.com/abstract=2520530>

solo in presenza di chiare e convincenti prove di oppressione sistematica. L'evidenza di oppressione, pulizia etnica e crimini contro l'umanità sono stati elementi critici e scriminanti tra il caso della Crimea e gli altri casi eccezionali che ne sono derivati: Kosovo, Timor Est e Sud Sudan; peraltro, in questi ultimi casi non sono conseguite annessioni dei loro territori come invece in Ucraina.⁵⁵

la Russia è stata particolarmente efficace nello sfruttare gli stringenti criteri di attribuzione⁵⁶ di responsabilità nel diritto internazionale relativo agli attori non statuali, riuscendo a negare la propria responsabilità per le azioni delle milizie non identificate in Crimea nella primavera del 2014 e di varie forze in seguito nell'Ucraina orientale. Uno stato è tenuto ad avere un "controllo effettivo", un livello elevato soglia di un attore non statale affinché quello stato incorra nella responsabilità legale per quest'ultimo. Questa disposizione, e la disponibilità della Russia a utilizzare le eventuali vittime tra il suo personale armato come *casus belli* per una guerra, invocando il principio di autodifesa, come accadde effettivamente quando alcune forze di pace russe morirono all'inizio del conflitto russo-georgiano Il conflitto georgiano nel 2008 ha precluso qualsiasi effettiva risposta internazionale o ucraino durante l'acquisizione russa della Crimea.⁵⁷

Nel teatro europeo la Russia sembra pronta a sfruttare in modo calcolato questo stato di ambiguità giuridica, affermando prima il diritto di intervento a difesa delle minoranze nell'Est della Ucraina quando il Ministro degli Esteri, Lavrov, si rammaricava perché “Purtroppo, i nostri colleghi occidentali tendono a chiudere gli occhi su tutto ciò che viene detto e fatto dalle autorità di Kiev, compresi gli atteggiamenti xenofobi”.⁵⁸ Successivamente, affermando il diritto all'autodifesa, al

⁵⁵ Per un esame dettagliato dell'autodeterminazione in questo caso e della rilevanza delle richieste basate sul rimedio della secessione, vedere Grant, D. T. *Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility, and International Law*. Palgrave Macmillan, 2015 pp. 23-33. Per una critica alla tesi russa sull' occidentale in Kosovo nel 1999 e il riconoscimento del Kosovo nel 2008 che giustifichi una nuova violazione del diritto internazionale, vedere Grant, *Aggression against Ukraine*, pp. 171–83.

⁵⁶ In merito giovano, rispettivamente, le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia relative al caso Bosnia c. Serbia, 471 che testualmente riportava: «*It has not been shown that the FRY army took part in the massacres, nor that the political leaders of the FRY had a hand in preparing, planning or in any way carrying out the massacres*».

e riprendendo la lettera della sentenza Nicaragua c. USA, al para. 384: «*it should be ascertained whether the acts in question were committed by persons who, while not organs of the Respondent, did nevertheless act on the instructions of, or under the direction or control of, the Respondent*». Per approfondimenti vds. Andrea Spagnolo, A. e Saluzzo, S. *La Responsabilità degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali*, 2017, Ledizioni https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1704417/513532/Responsabilita_web.pdf

⁵⁷ Gli Stati Uniti hanno consigliato all'Ucraina di evitare qualsiasi confronto militare con Mosca in Crimea, per precludere qualsiasi rivendicazione giustificazione per il lancio di un maggiore intervento militare in Ucraina (che comunque si è verificato): cfr L'Ucraina si dimetterà dopo l'invasione di Putin', Bloomberg View, 21 agosto 2015, <http://www.bloombergvie.com/articoli/2015-08-21/u-s-tild-ucraina-di-arrendersi-come-invaso-putin>

⁵⁸ Discorso del Ministro degli esteri, Sergey Lavrov, durante I colloqui della 51 Conferenza per la Sicurezza di Monaco

di là della dissimulazione sulla Crimea nella primavera del 2014, inseriva proprie unità militari, a volte in numero significativo, nell'Est Ucraina, mentre negava categoricamente qualsiasi dispiegamento di questo tipo, come ad esempio nella battaglia intorno a Debaltseve nel gennaio-febbraio 2015.⁵⁹

Putin innalzava ulteriormente il tono delle minacce, nell'agosto 2016,⁶⁰ ricercando un'occasione per intervenire militarmente. La sua retorica non è stata, però all'altezza di rivendicare un *casus belli* e ha portato a una riunione di emergenza dell'CdS.⁶¹

Putin ha descritto lo scenario del vivere "senza" qualsiasi regola" come "del tutto possibile" alla sessione del Valdai Club di ottobre 2014, che aveva preso il tema 'L'ordine mondiale: nuove regole o un gioco senza regole?'.⁶² Alcuni mesi prima il vicesegretario della nazionale russa Il Consiglio di Sicurezza aveva espressamente chiesto una conferenza mondiale per riscrivere il diritto internazionale, incorporando gli interessi di tutte le maggiori potenze mondiali, poiché «ci sono nessuna regola concordata e il mondo potrebbe diventare un luogo sempre più indisciplinato».⁶³

Naturalmente l'appello della Russia al diritto di autodifesa preventiva è inconsistente prevedendo l'art. 51, condizioni restrittive quali quelle previste nel caso *Carolina*,⁶⁴ alcuni studiosi

https://valdaiclub.com/a/highlights/foreign_minister_serгей_lavrov_delivers_a_speech_during_debates_at_the_51st_munich_security_conferen/

⁵⁹ Tsvetkova, M. "Scores of Russian soldiers killed in east Ukraine: opposition report", Reuters, 12 maggio 2015 <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russia-report-idUKKBN0NX0WA20150512>

⁶⁰ Osborn, A. e Stolyarov, G. Putin accuses Ukraine of trying to provoke a new conflict over Crimea Reuters 10 agosto 2016 <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-crimea-attack-idUSKCN10L1EE>

⁶¹ Sul punto Saradzhyan, S; 'Does Russia want war with Ukraine? Not really—or not yet', The National Interest, 18 agosto 2016 <https://nationalinterest.org/feature/does-russia-want-war-ukraine-not-really%E2%80%94or-not-yet-17404>

⁶² Meeting of the Valdai International Discussion Club, 24 Oct. 2014, <http://eng.news.kremlin.ru/news/23137>

⁶³ Lukyanov, E. in July 2014, citato in Allison, R. Russian "deniable" intervention in Ukraine: how and why Russia broke the rules." *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), vol. 90, n. 6, p. 1267. <http://www.jstor.org/stable/24538666>

⁶⁴ Cioè quando «la necessità di tale autodifesa è istantanea, (p. 1422) schiacciante e non lasciando scelta di mezzi, e nessun momento per deliberare'

interpretano le misure di difesa preventiva inammissibili⁶⁵ se non in presenza di un attacco armato⁶⁶ e l'Ucraina si è appellata al diritto di difesa

Sull'uso della violenza la Russia gioca sul fatto che, ai sensi del Capitolo VII della Carta stessa, ogni questione in materia sarebbe soggetta alla valutazione politica del Consiglio di sicurezza, nel quale, come è noto, la delegazione russa ha potere di veto.⁶⁷ E' ipotizzabile che Mosca potrebbe porre riserve che le consentano di sottrarsi all'accertamento di un organo giudiziale per controversie di portata politica, quali quelle che potessero scaturire dalla interpretazione del divieto dell'uso della forza, di cui all'art. 2, para. 4, della Carta ONU, che è un trattato multilaterale.

Si tratterà dunque di valutare se l'aggressione armata della Russia contro l'Ucraina costituisca una violazione del divieto dell'uso della forza o del divieto di intervento e se, in caso positivo, tali comportamenti potessero essere giustificati come forma di legittima difesa come affermato dal Cremlino.

Un significativo precedente storico è rappresentato dalla sentenza⁶⁸ della Corte di Giustizia sul caso dove la stessa è giunta alla conclusione di avere giurisdizione sulla controversia sostenendo che le norme internazionali in tema di uso della forza, sebbene contenute nei trattati in parola, mantengono la propria autonoma identità normativa di regole consuetudinarie.⁶⁹ La Corte ha poi

⁶⁵ Si veda in particolare la condanna da parte del Consiglio di Sicurezza del bombardamento da parte di Israele di un reattore nucleare in Iraq nel 1981, UNSC Res 487 (19 giugno 1981) UN Doc S/RES/487(1981); cfr, tuttavia, il dibattito in GA sulla Guerra dei Sei Giorni in cui le opinioni differivano sulla liceità dell'attacco di Israele (UNGA "Consideration of the Middle East Situation" (1967) UNYB 199–200 https://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/page_un2.jsp?volume=1967&page=209).

⁶⁶ Sia la versione inglese che quella spagnola ("*en caso de ataque armado*") sono ragionevolmente chiare al riguardo, mentre il testo francese ("*dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée*") tende ad essere meno restrittivo.

⁶⁷ A causa del veto russo, il Consiglio non ha adottato i seguenti importanti documenti:

- progetto di risoluzione S/2014/189 (marzo 2014), che mirava alla riconferma della sovranità e indipendenza dell'Ucraina e al non riconoscimento dello pseudo-referendum nella Repubblica autonoma di Crimea (13 Stati membri hanno votato a favore, 1 (Cina) - si è astenuto, 1 (Russia) – ha votato contro);

- progetto di risoluzione S/2015/562 (luglio 2015) sull'istituzione del tribunale penale internazionale per le indagini sull'abbattimento del volo MH-17 (11 Stati membri hanno votato a favore, 3 (Cina, Angola e Venezuela) – si sono astenuti, 1 (Russia) ha votato contro).

⁶⁸ Caso riferito alle Attività Militari e Paramilitari in e contro il Nicaragua, I.C.J. Reports, 1986, pp. 92 e ss. <https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments>

⁶⁹ Ibidem.

sviluppato una serie di dettagliate argomentazioni circa i requisiti tradizionali per ricostruire l'esistenza di una consuetudine.⁷⁰

La risposta della Comunità Internazionale

Una nuova regola deve essere "generalmente accettata", se si tratta di una qualche reinterpretazione della Carta delle Nazioni Unite o dell'emergere del nuovo diritto consuetudinario che prevede nuove regole che escludono le disposizioni stabilite dallo Statuto vi sono prove sufficienti di un "respingimento" da parte degli stati dal 2014 al confermare che non vi è alcun supporto generale per le interpretazioni russe.

La sfida della Russia si è sviluppata appoggiandosi su temi del diritto internazionale su cui esiste una maggiore divergenza in dottrina quali quelli delle interpretazioni della dottrina dell'intervento su invito e sul concetto di autodeterminazione. In riferimento a quest'ultimo, la leadership filorussa in Crimea dichiarò unilateralmente l'indipendenza l'11 marzo 2014 e organizzò un referendum sull'autodeterminazione il 16 marzo, a seguito del quale la penisola venne annessa alla Russia tramite un trattato firmato due giorni dopo. Il governo ucraino dichiarò sciolto il parlamento regionale il 16 marzo 2014,⁷¹ e dal 20 marzo viene considerato dall'Ucraina "territorio temporaneamente occupato dalla Federazione Russa".⁷²

La successiva bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 15 marzo 2014, sostenuta da 13 dei 15 membri del Consiglio, con l'astensione della Cina, non ha visto la luce per il veto della Russia. La risoluzione, nel merito, riaffermava la sovranità dell'Ucraina e chiedeva alla Russia di "cessare immediatamente l'uso della forza" contro il Paese. La Cina in particolare si è astenuta a seguito della sostituzione della parola 'condanna' con 'deplora' ed è stato anche cancellato un riferimento al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che, notoriamente, fa perno sugli artt. 39 e ss., incluso il ricorso alla forza esercitato direttamente dal Consiglio di sicurezza (art. 42).

⁷⁰ Tanzi, A. *Introduzione al Diritto Internazionale Contemporaneo*, Quarta Edizione, Cedam, 2013, pp. 90-101 https://gspi.unipr.it/sites/st26/files/allegatiparagrafo/16-10-2015/seminario2_01_cig_consuetudine_sintesi.pdf

⁷¹ Kiev scioglie il parlamento regionale della Crimea, su it.euronews.com, 15 marzo 2014 <https://www.youtube.com/watch?v=Zg0C93BwSys>

⁷² Ukraine's Rada passes bill declaring Crimea 'temporarily occupied territory', ITAR-TASS, 20 marzo 2014 <https://tass.com/world/724575>

Tuttavia, anche quegli stati che non hanno espressamente dichiarato l'illegalità delle azioni della Russia, in effetti, non hanno fornito alcun indizio di voler approvare tacitamente l'interpretazione russa della legge, e ben altre furono le cause politiche e diplomatiche di questa reticenza.

Il 27 marzo 2014, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò una risoluzione⁷³ non vincolante che dichiarò il referendum della Crimea, appoggiato da Mosca, non valido. La risoluzione venne approvata con 100 voti a favore, 11 contrari e 58 astensioni tra le 193 nazioni membri ONU. In condizioni di stallo del Consiglio di Sicurezza, infatti, dal 1950 l'Assemblea Generale ha qualche strumento di intervento sancito dalla risoluzione 377.⁷⁴

Interessante l'iniziativa, nel novembre 2016, del Comitato per i diritti umani dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua prima azione sulla Crimea, che ha adottato una risoluzione⁷⁵ che ha riconosciuto la Russia come potenza occupante e la città di Sebastopoli come territorio temporaneamente occupato. Questa volta 23 stati hanno votato contro, comprese potenze come Cina, India e Sud Africa (che si erano astenute nel votare nel 2014); 76 si sono astenuti, mentre 41 Stati hanno co-sponsorizzato la risoluzione. Un po' più di stati si sono allontanati dalla parte russa quando la risoluzione è stata formalmente approvata il mese successivo alla plenaria dell'Assemblea Generale.

La concomitante pubblicazione delle conclusioni preliminari della inchiesta della Corte Penale Internazionale sull'Ucraina, incaricata di giudicare chi è accusato di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, che affermava che la situazione della Crimea e del Donbass rappresenta un conflitto armato e quindi rientra nelle sue competenze della corte, spingendo il presidente Putin a ritirare la firma dallo statuto di Roma.⁷⁶

In questo rapporto degradato iniziava alle 4 del mattino del 24 febbraio 2022 l'invasione dell'Ucraina, annunciata dal presidente russo, Vladimir Putin, come una “operazione militare speciale” per “demilitarizzare” e “denazificare” la nazione confinante.

⁷³ La Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 68/282 del 27 marzo 2014 fa notare che il referendum in Crimea non è stato autorizzato dall'Ucraina e invita gli Stati a non riconoscere alcun cambiamento di status della Crimea, Nazioni Unite, Assemblea Generale, Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014. 68/262. Territorial integrity of Ukraine, 1 aprile 2014, A/RES/68/262, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262

⁷⁴ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 377, del 3 novembre 1950, 302[^] Riunione plenaria [https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A\(v\).pdf](https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf)

⁷⁵ UN General Assembly, situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N20/293/00/PDF/N2029300.pdf?OpenElement>

⁷⁶ In realtà l'annuncio di Mosca rimane un gesto “simbolico”, perché la Russia ha firmato, ma mai ratificato lo statuto di Roma. La giurisdizione della corte non si estende quindi alla Russia.

Una conferma del fatto che vi fosse un’aggressione in atto, si è avuta con la risoluzione, in data 2 marzo 2022,⁷⁷ con la quale l’Assemblea Generale ha chiesto alla Russia di fermare la guerra in Ucraina. I voti a favore sono stati 141, 5 i contrari, 35 astensioni. Si tratta, peraltro, della prima sessione d’emergenza dell’Assemblea dal 1997. Per essere adottata, la mozione doveva essere approvata dai due terzi dei Paesi membri. L’esito è stato superiore a quella di una analoga mozione di condanna della Russia per l’annessione (incruenta) della Crimea nel 2014, che, come detto, aveva ricevuto 100 sì, 11 no e 58 astensioni.

Come già accennato ai paragrafi precedenti, le risoluzioni dell’Assemblea non sono legalmente vincolanti, ma hanno un peso politico rilevante. La risoluzione ha deplorato “l’aggressione” della Russia contro l’Ucraina “nei termini più forti” e ha chiesto un ritiro immediato e completo di tutte le forze di Mosca.

Sono stati solo cinque i voti contrari all’Assemblea generale delle Nazioni unite alla risoluzione di condanna dell’operazione militare russa in Ucraina. Oltre alla Federazione russa, hanno votato contro Corea del Nord, Siria, Bielorussia ed Eritrea. Tra i 35 Paesi che si sono astenuti ci sono tra gli altri l’Algeria, la Bolivia, la Cina, Cuba, l’India, Iran e Iraq, Nicaragua, Sudafrica e poi Tagikistan, Kirghizistan e Kazakistan.

Lo stesso mese veniva adottata il 27 marzo 2022 la risoluzione 68/262⁷⁸ sulla integrità territoriale dell’Ucraina. Presentata da, tra gli altri Canada, Costa Rica, Germania, Lituania, Ucraina e Polonia, ed è stata adottata con 100 voti favorevoli, 11 contrari (Armenia, Bolivia, Cuba, Corea del nord, Nicaragua, Russia, Sudan, Siria, Venezuela, Bielorussia e Zimbabwe) e 58 astensioni. Cina era tra quei paesi che si sono astenuti. La Russia ha etichettato la risoluzione come controproducente e ha accusato i paesi occidentali di ricatto⁷⁹.

Una settimana dopo, il 7 aprile 2022, l’Assemblea Generale ha adottato una risoluzione⁸⁰ che chiedeva la sospensione della Russia dal Consiglio per i diritti umani. La risoluzione ha ricevuto la maggioranza dei due terzi dei votanti, meno le astensioni, nell’Assemblea dei 193 membri, con 93 nazioni che hanno votato a favore e 24 contrari.

⁷⁷ Risoluzione adottata dalla Assemblea Generale il 2 marzo 2022
<https://digitallibrary.un.org/record/3965290?ln=en>

⁷⁸ Risoluzione adottata dalla Assemblea Generale il 27 marzo 2022
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_res_68_262.pdf

⁷⁹ G. PACCIONE, *Il conflitto bellico russo-ucraino nella cornice del diritto internazionale. raccolta di analisi giuridiche sulla guerra tra Russia e Ucraina*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2022.

⁸⁰ UN News, UN General Assembly votes to suspend Russia from the Human Rights Council
<https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782>

Tuttavia, è stato affermato in modo convincente che nel caso dell'Ucraina, la Russia non ha davvero cercato di stabilire chiaramente la pratica statale in termini legali o suggerire interpretazioni chiare a cui altri Stati potrebbero riferirsi. Piuttosto, «ha perseguito una strategia di ambiguità, invocando concetti, ma non esponendoli completamente; rivendicando ipotetiche giustificazioni per azioni che la Russia ha negato di aver compiuto, per poi ammetterle in seguito. Pertanto l'effetto delle affermazioni di Mosca sull'Ucraina è stato quello di confondere le acque, piuttosto che stabilire una serie di principi per attrarre stati seguaci e acquisire consenso.

Malgrado queste considerazioni che non giocano certo a favore dell'aggressore, ci si chiederebbe se la Russia abbia un serio progetto di acquisizione del sostegno per una rivisitazione del diritto internazionale, almeno per quanto ha tratto con la Comunità di Stati Indipendenti (CSI), dove massimo è l'interesse geopolitico di Mosca.

In tale ottica, potrebbe esserci una crescente diversità tra i principali stati sull'interpretazione estensiva della sovranità statale e ci sono poche prove della formazione di un sottosistema CSI sulla base dei comportamenti osservati, rispettivamente, sul caso della Crimea e sull'Ucraina.

Nello specifico, gli stati della CSI dell'Asia centrale, insieme a Bielorussia e Azerbaigian, condividono l'ampio approccio statalista russo alla sovranità. Ma è proprio questo che ha causato loro un profondo disagio per le violazioni russe della sovranità ucraina e privilegio del separatismo, proprio come avvenne nel 2008, quando La Russia ha aggredito la sovranità georgiana riconoscendo l'Ossezia del Sud e l'Abkhazia come Stati. Il caso ucraino è un test insolitamente esplicito della prontezza degli stati a resistere alle presunte rivendicazioni legali della Russia ad intervenire nell'ex spazio sovietico, nonostante le opinioni espresse dalla Russia in modo vigoroso e spesso anche coercitivo. Nessuno stato della CSI, a parte la Russia, ha formalmente riconosciuto l'annessione della Crimea, nonostante una certa accettazione della rappresentatività del referendum locale.

Nel particolare, il Kazakistan ha definito il referendum in Crimea "una libera espressione della volontà della popolazione della Repubblica Autonoma", e l'azione russa che ne seguì fu addirittura «considerata con comprensione».⁸¹ Tuttavia, i funzionari kazaki hanno sottolineato di non aver riconosciuto né il referendum né l'annessione e che, mentre capivano la posizione e le preoccupazioni della Russia, non hanno mai detto di essere d'accordo con loro. Considerando il proprio lungo confine con la Russia, il Kazakistan non ha certo voluto sottintendere che Mosca avesse il diritto di ridisegnare i confini nazionali unilateralmente o con la forza.⁸² Inoltre, il Kazakistan ha rifiutato di riconoscere l'indipendenza dei territori georgiani dell'Abkhazia e

⁸¹ Weitz, R. "Kazakhstan Responds to Ukraine Crisis", 24 marzo 2014, Eurasia Daily Monitor Vol. 11, n. 55, Jamestown Foundation <https://www.refworld.org/docid/5332b98b4.html>

⁸² Ibidem.

dell'Ossezia meridionale, che le truppe russe hanno occupato dalla guerra Russia-Georgia dell'agosto 2008.

Analogamente, il Kirghizistan, per bocca del Ministero degli Esteri, ha accettato che i risultati del referendum in Crimea fossero "l'espressione di volontà della maggioranza della popolazione". Ma a questo ha seguito una graffiante condanna del deposto leader ucraino Yanukovich: 'un presidente che ha perso la fiducia del suo popolo e, di fatto, i suoi poteri presidenziali e, ancora, chi è fuggito, non può essere legittimo'.⁸³ La Repubblica del Kirghizistan, richiamando la rivoluzione del 2010 ha esortato tutte le parti a esercitare la massima moderazione e a risolvere tutte le controversie attraverso colloqui pacifici nei termini proposti dal diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.⁸⁴

L'Armenia, a sua volta, non ha avuto altra scelta che sostenere il punto di vista russo sul referendum in Crimea come "diritto del popolo all'autodeterminazione", data la necessità di giustificare il mantenimento della regione del Nagorno-Karabakh.

Al contrario, l'Uzbekistan, uno stato strategicamente centrale del cuore dell'Eurasia, non ha offerto alcun accenno al riconoscimento del referendum in Crimea, come espressione di una nazione del diritto all'autodeterminazione, o anche che la Crimea facesse *de facto* parte della Russia. Il presidente Karimov ha deplorato le azioni "che contraddicono la Carta delle Nazioni Unite e le norme internazionali", riferendosi a "sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica di un paese".⁸⁵ Questa è rimasta la posizione di Tashkent sotto il nuovo presidente Shavkat Mirziyoyev dopo la morte di Karimov nel 2016.

Anche l'Azerbaijan ha sottolineato la centralità dell'integrità territoriale (che riflette la sua posizione sulla regione del Nagorno-Karabakh) e si è separato dalla Russia nel sostenere la risoluzione dell'Assemblea generale 68/282.⁸⁶

Più significativo per la Russia, la Bielorussia, partner dell'Unione Russia-Bielorussia Stato", evitava ogni linguaggio che implicasse una "comprensione" delle azioni russe in Crimea. Il presidente Lukashenko ha deriso le pretese presidenziali di Yanukovich dopo la sua fuga da Kiev,⁸⁷ ha sviluppato rapporti cordiali con il presidente ucraino Poroshenko e ha insinuato che la

⁸³ Dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kirghizistan sulla situazione in Ucraina e Crimea <https://rusemb.org.uk/press/1784>

⁸⁴ Ibidem.

⁸⁵ "Amid Ukraine conflict, Karimov condemns Soviet legacy", *Economist Intelligence*, 5 settembre 2014 http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1622253146&Country=Uzbekistan&topic=Politics&subtop_2

⁸⁶ Vedi supra nota 78.

⁸⁷ Ioffe, G. 'Belarus: the Chernobyl-scale fallout from the crisis in Ukraine', *Eurasia Daily Monitor*, vol. 11, n. 57, 26 March 2014, <https://jamestown.org/program/belarus-thechernobyl-scale-fallout-from-the-crisis-in-u>

Bielorussia si opporrà fermamente a qualsiasi potenziale invasione russa nel suo territorio: una posizione politica sconfessata in occasione della più recente aggressione dell'Ucraina.

Tutto ciò offre scarso supporto per le affermazioni russe, sulla base delle sue azioni in Crimea, sulla dottrina dell'intervento su invito e su un espansivo concetto di autodeterminazione, per non parlare di giustificazioni ancora più radicali e dubbie legati alla civiltà russa o alla tradizione storica. Né queste affermazioni sono supportate da ogni evidente sforzo russo per condurre una campagna per modificare la teoria del diritto internazionale in una cornice più ampia. Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri russo, lo ha rivelato quando gli è stato chiesto se la Russia dovrebbe proporre che le Nazioni Unite stabiliscano un decennio di diritto internazionale, per «sviluppare sistemi nazionali e internazionali di perfezionare l'ordine accettato a livello mondiale'. Ha minimizzato il ruolo della Russia, osservando tecnicamente che la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite ha un ruolo nel progressivo sviluppo del diritto internazionale.⁸⁸ Allo stesso modo, il Dipartimento per la pianificazione delle politiche del ministero si è ritirato nelle generalità nell'autunno 2016, quando gli è stato chiesto dei piani russi per accelerare una sorta di nuovo ordinamento giuridico internazionale. Nel complesso, ci sono finora poche prove di qualsiasi tentativo russo di dare corpo alla richiesta del Valdai Club nel 2014 di "nuove regole o un gioco senza regole" con sostanziali proposte legislative revisioniste.

Conclusioni

La creazione delle Nazioni Unite avrebbe voluto superare il principio dell'equilibrio politico (*iustum potentiae equilibrium*, secondo il linguaggio del Trattato di Utrecht del 13 luglio 1713), che avrebbe dovuto assicurare la pace; nella realtà, fornì continui pretesti di guerra.

Non sembra esserci alcun concetto dell'interesse comune di tutta l'umanità, solo l'intersezione e l'aggregazione casuale, talvolta conflittuale, degli interessi degli Stati, come definiti dai loro governi, che conducono ciò che è chiamata politica "estera" attraverso un processo noto come "diplomazia". Questo significa che, sebbene la diplomazia e i suoi fallimenti possano profondamente, influenzare la vita di milioni di persone in tutto il mondo, non lo è integrato in qualsiasi processo sociale mondiale, compreso qualsiasi normale processo democratico.

⁸⁸ Media interview with Lavrov after address to the Russian state дума, 14 Oct. 2015, http://www.mid.ru/en/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/1852611. Sulle possibili azioni russe vds. Shevchenko, N. "Three ways Russian foreign policy could change international law", Russia in Global Affairs, 2 nov. 2015, <http://eng.globalaffairs.ru/book/Three-ways-Russian-foreign-policy-could-change-international-law-17785>

Gli strumenti offerti dal diritto internazionale, dunque, sono utilizzati dalla politica internazionale e dalla diplomazia degli Stati per gestire i loro rapporti conflittuali e usati dagli stessi in funzione dei loro interessi.

Le ragioni che inducono i singoli Stati a utilizzare questo o quell'istituto giuridico del diritto internazionale sono di natura politica e si basano su valutazioni di opportunità, variabili nel tempo e nello spazio. Le manifestazioni di politica estera dei singoli Stati dipendono infatti da elementi diversi, alcuni stabili, altri occasionali. Gli Stati sono motivati da valutazioni contingenti di opportunità, e, attraverso l'uso del diritto internazionale, possono influenzare l'andamento degli eventi in un senso a loro più favorevole. Meno frequenti, purtroppo, sono le argomentazioni fondate su interessi comuni alla comunità internazionale nel suo complesso.

Nel merito, il rispetto dei diritti e delle libertà è un principio essenziale per la convivenza in una comunità di diritto tra Stati, può ritenersi non irragionevole e fondamentale necessario che anche nella comunità internazionale, regolata dal diritto pattizio, si riconosca un "principio di legalità" analogo, che consenta di riconoscere una dimensione costituzionale vincolante consistente nell'insieme delle norme inderogabili del diritto internazionale dei diritti umani che formano lo *jus cogens* e che prevedono obblighi *erga omnes*.

In quanto presidio per i diritti e le libertà dell'uomo rispetto agli arbitrii degli Stati, tali norme devono ritenersi indisponibili dal diritto pattizio, rispetto al quale si pongono come parametro di legalità costituzionale internazionale.

Potremmo azzardare una analogia, riprendendo la famosa affermazione di Abraham Lincoln alla cerimonia di Gettysburg per incoraggiare il popolo ad aiutare la democrazia americana, "Governo del popolo, dal popolo, per il popolo" che esprime il meraviglioso paradosso della democrazia ovvero la convinzione del popolo di essere al contempo l'artefice e il destinatario del diritto. Quell'idea non avrebbe preso piede, se non fosse stato per la necessità storica di una maggiore normazione e il contestuale forte rifiuto delle ambizioni assolutiste dei monarchi.

La monarchia costituzionale, e la sua successiva evoluzione in democrazia liberale, sono una ingegnosa e azzardata convergenza di assolutismo e anarchia.

In particolare, se considerassimo i controllori degli ambiti pubblici nazionali (i governi) come se fossero monarchi assoluti, che incarnassero interamente le società nazionali (*les Etats, c'est nous*), ma ancora monarchi soggetti alla legge (diritto internazionale consensuale orizzontale), avremmo il governo degli Stati ad opera dei governi degli stati!

L'essenza di tutto ciò che è stato detto sopra è che la legge non assolverà la sua vera funzione a livello internazionale fino a quando non avremo una concezione di una società dell'intero genere umano internazionale, un sistema sociale internazionale capace di elaborazione di interessi contrastanti e idee contrastanti sul futuro del mondo umano; un sistema internazionale capace di formare idee sull'interesse comune di tutta l'umanità e di ogni essere umano, e capace di mediare

interessi comuni attraverso rapporti giuridici, che condizionino il comportamento di tutti esseri umani, ovunque.

La sfida dei prossimi decenni è immaginare un nuovo tipo di sistema sociale internazionale, per immaginare un nuovo ruolo per le Nazioni Unite nel nuovo tipo di mondo che così rapidamente si sta affacciando e immaginare, finalmente, un nuovo tipo di diritto internazionale post-tribale, che estenda a tutta l'umanità, o almeno ai rappresentanti istituzionali eletti estendendo il potere decisionale oltre i limiti dell'attuale CdS, le prodigiose opportunità offerte dal diritto, quando il diritto è inteso correttamente: il modo migliore per migliorare il mondo è la via della legalità.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

1. Allison, R. (2009) The Russian case for military intervention in Georgia: international law, norms and political calculation, *European Security*, 18:2, 173-200 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09662830903468734>
2. Allison, R. "Russia, the West and military intervention", Oxford University Press; 1 edizione, luglio 2013, pp. 15-21
3. Allison, R. "The Russian case for military intervention in Georgia: international law, norms and political calculation", *European Security*, vol. 18, n. 2, 2009, pp. 173-200 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09662830903468734>
4. Allott, Philip (1998) "The True Function of Law in the International Community," *Indiana Journal of Global Legal Studies*: Vol. 5: n. 2, Article 2 <https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=ijgls>
5. Annan K., *We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century*. Report of the Secretary-General, A/54/2000, United Nations, New York, 2000.
6. Anzilotti, D. *Scritti di diritto internazionale pubblico* (Cedam, Padova 1956–57)
7. Arajärvi, N. The Core Requirements of the International Rule of Law in the Practice of States. *Hague J Rule Law* 13, 173–193 <https://link.springer.com/article/10.1007/s40803-021-00152-8#citeas>
8. Averre, D. e Davies, L. "Russia, humanitarian intervention and the Responsibility to Protect: the case of Syria", *International Affairs*, vol. 91, n. 4 2015, pp. 813-834 https://www.academia.edu/19836333/Russia_humanitarian_intervention_and_the_Responsibility_to_Protect_the_case_of_Syria

9. Beaulac, S. ‘The Rule of Law in International Law Today’, in G. Palombella & N. Walker (eds.), *Relocating the Rule of Law*, 2009, 197 <https://stephanebeaulac.openum.ca/en/publications/the-rule-of-law-in-international-law-today/>
10. Baranovsky, V. e Mateiko, A. “Responsibility to Protect: Russia’s Approaches”, *The International Spectator*, vol. 51, n. 2, pp. 49-69, 2016 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03932729.2016.1176648>
11. Burke-White, W.W. “International Legal Pluralism” *Michigan Journal of International Law*, vol. 25, n. 4 pp. 963-977, 2004 <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol25/iss4/10>
12. Chaumont, C. ‘Cours général de droit international public’ (1970) 129 RdC 333, 440;
13. Chebankova, E. “Russia’s idea of the multipolar world order: origins and main dimensions”, *Post-Soviet Affairs*, 2017, pp. 6 e ss. https://www.researchgate.net/publication/313903868_Russia's_idea_of_the_multipolar_world_order_origins_and_main_dimensions
14. Chesterman, S. ‘An International Rule of Law?’, 56 (2) *American Journal of Comparative Law*, 2008, vol. 331 https://www.researchgate.net/publication/30503896_An_International_Rule_of_Law
15. Crema, L. La Commissione del diritto internazionale e i suoi metodi di codificazione al tempo del diritto internazionale “debole” in *La Codificazione nell’ordinamento internazionale e dell’Unione Europea XXIII Convegno / XXIII Annual Conference Ferrara 6-8 giugno 2018 a cura di A. Annoni, S. Forlati, F. Salerno Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea* 2019, p. 370-381 https://www.academia.edu/40512164/La_Commissione_del_diritto_internazionale_e_i_suoi_metodi_di_codificazione_al_tempo_del_diritto_internazionale_debole
16. Erath, J. “Vladimir Putin’s Nuclear Gamble in Ukraine”, *The National Interest*, 20 maggio 2022 <https://nationalinterest.org/feature/vladimir-putin%E2%80%99s-nuclear-gamble-ukraine-202501>
17. Fassbender, B. *International Constitutional Law: Written or Unwritten?* *Chinese Journal of International Law* 2016, 489–515 https://www.academia.edu/29674689/International_Constitutional_Law_Written_or_Unwritten
18. Fassbender, B. “The United Nations Charter as Constitution of the International Community”, *Columbia Journal of Transnational Law*, Columbia Law School, Vol. 36, n. 3, pp. 529-619, 1998 <https://www.alexandria.unisg.ch/234620/1/Fassbender%20UN%20Charter%20ColJTransnatL%201998.pdf>
19. Focarelli, C. *Lezioni di Diritto Internazionale II Pràssi*, CEDAM, 2008, pp. 93-95 https://gspi.unipr.it/sites/st26/files/allegatiparagrafo/16-10-2015/seminario2_01_cig_consuetudine_sintesi.pdf

20. Freymond, J. (1969) “The Crisis of the International System. *International Journal*. 1969 ; vol. 24, n. 4, pp. 776-789. <https://doi.org/10.1177/002070206902400410>
21. Grant, D. T. *Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility, and International Law*. Palgrave Macmillan, 2015 pp. 23-33.
22. Gromyko, A. "Ordine mondiale o ordine legale mondiale", *Affari internazionali* (Mosca) 58: 3, 2012, pp. 25–7.
23. Ioffe, G. “Belarus: the Chernobyl-scale fallout from the crisis in Ukraine”, *Eurasia Daily Monitor*, vol. 11, n. 57, 26 March 2014, <https://jamestown.org/program/belarus-thechernobyl-scale-fallout-from-the-crisis-in-u>
24. Lane, D. “Russia Against the Rest. The Post-Cold War Crisis of World Order”, *European Politics and Society*, vol. 21, n. 1, 2020, pp.146-149, DOI: 10.1080/23745118.2020.1689962
25. Lawrence, T. *The Principles of International Law* (7th ed, Heath & Co 1915)
26. Lukyanov, E. in July 2014, citato in Allison, R. Russian “deniable” intervention in Ukraine: how and why Russia broke the rules.” *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), vol. 90, n. 6, p. 1267. <http://www.jstor.org/stable/24538666>
27. Macfarlane, S.N. "Prospettive russe sull'ordine e la giustizia", in Rosemary Foot, John Gaddis e Andrew Hurrell, a cura di, *Ordine e giustizia nelle relazioni internazionali* (Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 184–5, 206.
28. Mälksoo, L. *Russian approaches to international law*, OUP Oxford, 2017, pp. 172–89.
29. Marxsen, Christian, The Concept of Territorial Integrity in International Law – What Are the Implications for Crimea? (October 28, 2014). *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht* (Heidelberg Journal of International Law), 2015, <https://ssrn.com/abstract=2515911>
30. Marxsen, C. “The Crimea Crisis – An International Law Perspective (November 7, 2014). *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht* (Heidelberg Journal of International Law) vol. 74, n. 2, 2014, pp. 367-391, <https://ssrn.com/abstract=2520530>
31. Mearsheimer, J. J. (2001) *The tragedy of great power politics*. New York: W.W. Norton & Company. <https://samuelbhfauredotcom.files.wordpress.com/2015/10/s2-mearsheimer-2001.pdf>
32. Mearsheimer, J. J. (1994) “The False Promise of International Institutions” *International Security*, Vol. 19, n. 3, pp. 5-49, The MIT Press, <http://www.jstor.com/stable/2539078>
33. Merkouris, P. (Ed.), Arajärvi, N. (Ed.), Kammerhofer, J. (Ed.), & Mileva (ass. ed.), N. (2022). *The Theory, Practice, and Interpretation of Customary International Law*. (TRICI-Law Book Series; Vol. 1). Cambridge University Press.

https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/223500778/The_Theory_Practice_and_Interpretation_of_Customary_International_Law.pdf

34. Orakhelashvili, A. *The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law* (Oxford University Press 2008) 70–107
35. Osborn, A. e Stolyarov, G. “Putin accuses Ukraine of trying to provoke a new conflict over Crimea”, Reuters, 10 agosto 2016 <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-crimea-attack-idUSKCN10L1EE>
36. Paccione G., *Il conflitto bellico russo-ucraino nella cornice del diritto internazionale. raccolta di analisi giuridiche sulla guerra tra Russia e Ucraina*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2022.
37. Peters, A. “The Crimean Vote of March 2014 as an Abuse of the Institution of the Territorial Referendum” (July 8, 2014). Forthcoming: Christian Calliess (ed), *Liber amicorum Torsten Stein* (2015), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2463536>
38. Petersen, N. “The Role of Consent and Uncertainty in the Formation of Customary International Law” in BD Lepard (ed), *Reexamining Customary International Law* (Cambridge University Press 2017) 111. https://homepage.coll.mpg.de/pdf_dat/2011_04online.pdf
39. Roy, A. Russian “‘deniable’ intervention in Ukraine: how and why Russia broke the rules”, *International affairs*, vol. 90, n. 6, novembre 2014, pp. 1258-68 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2346.12170>
40. Saradzhyan, S; ‘Does Russia want war with Ukraine? Not really—or not yet’, *The National Interest*, 18 agosto 2016 <https://nationalinterest.org/feature/does-russia-want-war-ukraine-not-really%E2%80%94or-not-yet-17404>
41. Saran, S. e Tirkey, A. “Modern Geopolitics: A Race Through Chaos to Stability”, *Valdai Discussion Club*, July 26, 2021, <https://valdaiclub.com/a/highlights/a--race-throughchaos-to-stability>
42. Summers, R.S. Principles of the Rule of Law, 74 *Notre Dame Law Review* 1691 (1999) <http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol74/iss5/11>
43. Šimonović, I. “The Responsibility to Protect, UN Chronicle”, n. 4 Vol. LIII, *Human Rights*, dicembre 2016 <https://www.un.org/en/chronicle/article/responsibility-protect>
44. Schmitt, N. M. e Watts, S. State Opinio Juris and International Humanitarian Law Pluralism, estratto da “The Decline of International Humanitarian Law Opinio Juris and the Law of Cyber Warfare”, *Texas International Law Journal* 189, 2015 <https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=ils>
45. Summers, R.S. Principles of the Rule of Law, 74 *Notre Dame Law Review* 1691 (1999) <http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol74/iss5/11>

46. Spagnolo, A. e Saluzzo, S. *La Responsabilità degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali*, 2017, Ledizioni
https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1704417/513532/Responsabilita_web.pdf
47. Strupp, K. *Elements du droit international public* (Rousseau & Co 1927)
48. Tanzi, A. *Introduzione al Diritto Internazionale Contemporaneo*, Quarta Edizione, Cedam, 2013, pp. 90-101
https://gspi.unipr.it/sites/st26/files/allegatiparagrafo/16-10-2015/seminario2_01_cig_consuetudine_sintesi.pdf
49. Tasioulas, J. 'Custom, Jus Cogens, and Human Rights' in CA Bradley (ed), *Custom's Future: International Law in a Changing World* (Cambridge University Press 2016) 95;
50. Trampus, A. "Dalla libertà religiosa allo Stato nazione: Utrecht e le origini del sistema internazionale di Emer de Vattel pp. 94-100
<https://core.ac.uk/download/pdf/53184327.pdf>
51. Tsvetkova, M. "Scores of Russian soldiers killed in east Ukraine: opposition report", Reuters, 12 maggio 2015
<https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russia-report-idUKKBN0NX0WA20150512>
52. Tunkin, G.I. *Theory of International Law* (Harvard University Press 1974) 124;
53. Verdross, A. & Simma, B. *Universelles Volkerrecht: Theorie und Praxis* (3 edn., Duncker & Humblot 1984), p. 72
54. Westlake, J. *International Law* (The University Press 1904) 14
55. Weitz, R. "Kazakhstan Responds to Ukraine Crisis", 24 marzo 2014, Eurasia Daily Monitor Vol. 11, n. 55, Jamestown Foundation
<https://www.refworld.org/docid/5332b98b4.html>
56. Wouters, J. e Ruys, T. "Security council reform: A new veto for a new century?", Royal Institute for International Relations (IRRI-KIIB), agosto 2005
<https://aei.pitt.edu/8980/1/ep9.pdf>
57. Ziegler, Charles E. "Contesting the Responsibility to Protect." *International Studies Perspectives*, vol. 17, n. 1, 2016, pp. 75–97. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/44218892>
58. Atto Finale di Helsinki <https://www.osce.org/it/mc/39504>
59. Accordo di Minsk, 1991:
<https://www.bits.de/NRANEU/START/documents/strategicforces91.htm>
60. Charter of the United Nations, Chapter V - The Security Council, Article 24
<https://legal.un.org/repertory/art24.shtml>
61. Ucraina si dimetterà dopo l'invasione di Putin', Bloomberg View, 21 agosto 2015,
<http://www.bloombergtview.com/articoli/2015-08-21/u-s-tild-ucraina-di-arrendersi-come-invaso-putin>
62. Consiglio di Sicurezza, Risoluzione 1674 (2006) <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1674>
63. Consiglio di Sicurezza, Risoluzione 1706 (2006) <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1706>

78. Risoluzione adottata dalla Assemblea Generale il 2 marzo 2022
<https://digitallibrary.un.org/record/3965290?ln=en>
79. Assemblea Generale, Risoluzione adottata il 27 marzo 2014 n. 68/262. Territorial integrity of Ukraine, 1 aprile 2014, A/RES/68/262,
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262
80. Assemblea generale Ris. 48/26, 3 December 1993
<https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WMP%20A%20RES%2048%2026.pdf>
81. Assemblea Generale (paragrafi 37-38, A/CN.4/710/Rev.1) <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/018/96/PDF/N1901896.pdf?OpenElement>
82. General Assembly, Seventy-third Session, Supplement No. 10 (A/73/10) <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/252/67/PDF/G1825267.pdf?OpenElement>
83. Assemblea Generale, Risoluzione n. 377, del 3 novembre 1950, 302^ Riunione plenaria
[https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A\(v\).pdf](https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf)
84. UN General Assembly, situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N20/293/00/PDF/N2029300.pdf?OpenElement>
85. General Assembly official records, 60th session: 16th plenary meeting, Tuesday, 20 September 2005, New York, p. 31 <https://digitallibrary.un.org/record/556863?ln=en>
86. Dibattito in GA sulla Guerra dei Sei Giorni in cui le opinioni differivano sulla liceità dell'attacco di Israele (UNGA "*Consideration of the Middle East Situation*") (1967) UNYB 199–200
https://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/page_un2.jsp?volume=1967&page=209
87. Charter of the United Nations; June 26, 1945
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/unchart.asp
88. Discorso del Presidente Harry S. Truman alla sessione di chiusura della Conferenza delle Nazioni Unite a San Francisco <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-san-francisco-the-closing-session-the-united-nations-conference>
89. UN News, UN General Assembly votes to suspend Russia from the Human Rights Council
<https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782>
90. Nazioni Unite, UN News 28 settembre 2015 <https://news.un.org/en/story/2015/09/510162-assembly-address-russian-president-stresses-national-sovereignty-within-context>
91. Nazioni Unite, UN News 28 settembre 2015 <https://news.un.org/en/story/2015/09/510162-assembly-address-russian-president-stresses-national-sovereignty-within-context>
92. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations (Declaration on Friendly

- Relations), 25 GAOR, Supp (No 28), U.N. Doc. A/5217 (1970), preamble.
<https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf>
93. Millennium Declaration, GA Res 55/2, U.N. Doc. A/RES/55/2 (2000), para. 9
<http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>
94. UN News, UN General Assembly votes to suspend Russia from the Human Rights Council
<https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782>
95. Foreign Policy Concept of the Russian Federation, 2016, sec. 26c
https://www.rusemb.org.uk/rp_insight/#:~:text=The%20Russian%20Federation's%20foreign%20policy.ensure%20solid%20and%20equal%20security
96. Discorso di Putin al popolo russo sul problema del Donbas e la situazione in Ucraina 21 febbraio 2022
<https://www.americanrhetoric.com/speeches/vladimirputindonbassandukraine.htm>
97. Strategia di sicurezza nazionale della Federazione Russa
<http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202107030001>
98. Progetto di Articoli sulla Responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale , 2001
<https://docenti.unimc.it/fl.marongiubonaiuti/teaching/2015/14423/files/testi-normativi-di-riferimento-generale/progetto-di-articoli-sulla-responsabilita>
99. The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001
<https://www.globalr2p.org/resources/the-responsibility-to-protect-report-of-the-international-commission-on-intervention-and-state-sovereignty-2001/>